

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/958 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario adottare norme armonizzate sulle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento (di seguito «raccomandazioni») ai fini di una presentazione corretta, chiara e precisa di tali informazioni e della comunicazione degli interessi e dei conflitti di interesse. Coloro che producono o diffondono raccomandazioni dovrebbero conformarsi a tali norme. In particolare, per garantire un elevato grado di equità, onestà e trasparenza sul mercato, le raccomandazioni dovrebbero essere presentate in maniera corretta e in modo da non fuorviare i partecipanti al mercato o il pubblico.
- (2) Chiunque produca o diffonda raccomandazioni dovrebbe predisporre disposizioni per assicurare che le informazioni siano presentate in modo corretto e che gli interessi o i conflitti di interesse siano comunicati efficacemente. È altresì opportuno adottare disposizioni supplementari per le categorie di persone che, per loro natura e per le attività che svolgono, comportano in genere rischi maggiori per l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Rientrano in tale categoria: gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione o diffusione di raccomandazioni e le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro, così come le altre persone che propongono decisioni di investimento su strumenti finanziari e che si presentano come dotati di esperienza o di competenza finanziaria ovvero sono così percepiti dai partecipanti al mercato (di seguito «esperti»). Si annoverano nell'elenco non esaustivo degli indicatori utili per individuare tali esperti: la frequenza con cui l'esperto produce raccomandazioni; il numero di persone che danno seguito alle raccomandazioni proposte dall'esperto; la sua storia professionale, verificando anche se abbia prodotto raccomandazioni a titolo professionale in passato; eventualità che le passate raccomandazioni dell'esperto siano state rilanciate da terzi, ad esempio dai media.
- (3) È opportuno comunicare l'identità delle persone che producono raccomandazioni, la rispettiva autorità competente, se esiste, e la data e l'ora in cui le raccomandazioni sono state ultimate e successivamente diffuse, in quanto possono essere informazioni preziose per gli investitori ai fini delle decisioni di investimento.
- (4) È opportuno divulgare le valutazioni e le metodologie applicate, perché si tratta di informazioni utili per comprendere le raccomandazioni e per determinare in che misura le persone che le producono siano coerenti nelle valutazioni e nelle metodologie adottate. Le raccomandazioni prodotte dalla stessa persona e relative ad imprese dello stesso settore o dello stesso paese dovrebbero dare sistematicamente prova di coerenza su determinati fattori comuni. Gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione di raccomandazioni, le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro e gli esperti dovrebbero pertanto spiegare nella raccomandazione stessa qualsiasi modifica delle valutazioni e metodologie applicate.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

